Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel

sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del

regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti

stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da

SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi

compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri

provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti

misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di

istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e

gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita'

educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da

parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo

alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato

positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di

effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri

privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per

la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico

autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite

autocertificazione;

2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa

sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al

medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita'
per

una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del

decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni

presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in

presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che

abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo

alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato

positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di

effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri

privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per

la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico

autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite

autocertificazione;

2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli

alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di

avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da

meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale

primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove

prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino

al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto

l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che

posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione,

l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da

parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino

al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con

l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che

esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si

applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4,

comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche'

nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione

e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti

in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con

l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di

tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato

positivo al COVID-19;

2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni

presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere

concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di

centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,

oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica

prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli

alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo

contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per

coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla

vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con

l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di

tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo

contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su

richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per

i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per

gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la

durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b).

numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai

bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si

applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo

1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione

dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie

respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia

applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la

quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui

cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o

molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con

l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta'

superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti

regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,

anche in centri privati a cio' abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo

resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei

locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura

corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione

delle attivita' di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del

quinto caso di positivita' si verifica entro cinque giorni

dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e

secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione

e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale

integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo,

lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento

rispettivamente del quinto e del secondo caso di positivita' si

verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non

considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di

cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c),

numero 2), primo periodo, puo' essere controllata dalle istituzioni

scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione

mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata al

conseguimento delle finalita' del presente comma e puo' essere

impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui
al
primo periodo.

- 6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il
- 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono

abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e le misure gia' disposte ai sensi del citato articolo 4 sono

ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.